

CRITERI GENERALI PER L'IDONEITÀ A DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ha disposto la sostituzione del comma 3 dell'art. 3 bis del d. lgs. 502/1192, inerente le modalità e i requisiti necessari per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale;
- La legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, all'art. 13 dispone: *“Il direttore generale dell'Azienda USL è nominato, secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa”*;
- Il testo innovato dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/1992 prescrive: *“la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende...(omissis)...del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni, Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione”*
- la Commissione, nominata con provvedimento dirigenziale n. 3508/2013, che ha esaminato i requisiti e ha predisposto l'elenco dei candidati ammissibili approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1792 dell'8 novembre 2013, attualmente in vigore, ha stabilito, con apposito verbale n. 2 del 4 ottobre 2013, agli atti degli uffici competenti, i criteri per valutare quando possa dirsi comprovato il requisito di cui al punto precedente;
- si ritiene necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, utilizzando i medesimi criteri, per garantire omogeneità nella valutazione dei candidati inseribili nella graduatoria;
- si ritiene inoltre opportuno definire dei criteri che siano concretamente riferibili ad esperienze professionali per le quali possa considerarsi sussistente il possesso del requisito di *“adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta*

responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie”, utile ai fini della positiva valutazione per l’inserimento negli elenchi degli idonei, avuto riguardo alla rilevanza dell’incarico di vertice al conferimento del quale è preordinato l’inserimento, mediante selezione, nei predetti elenchi e al quadro complessivo del sistema sanitario valdostano, caratterizzato dalla presenza di un’unica Azienda sanitaria locale a servizio dell’intero territorio regionale, interessata da un importante processo di investimenti strutturali e tecnologici, nella prospettiva dell’innalzamento degli standard qualitativi del servizio, tale da denotare una elevata complessità gestionale e organizzativa, stante anche la consistenza delle risorse umane, tecniche o finanziarie globalmente assegnate;

SI APPROVANO I SEGUENTI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI IDONEI ALL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA

- A) Per il settore sanitario, il requisito dell’adeguata esperienza dirigenziale almeno quinquennale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, è ritenuto sussistente nel caso di svolgimento dei seguenti incarichi:
- a) Direttore generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore di distretto delle Aziende sanitarie Locali;
 - b) Direttore generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo o figure equivalenti di Aziende Ospedaliere e/o Aziende ospedaliero-universitarie e/o Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico o di strutture residenziali sanitarie e/o assistenziali, in ambito pubblico o privato;
 - c) Direttore e/o Responsabile di dipartimento, di presidio ospedaliero o figure equivalenti delle Aziende sanitarie locali e/o Aziende ospedaliere e/o Aziende ospedaliero-universitarie e/o Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, in ambito pubblico o privato;
 - d) Direttore e/o Responsabile di Unità Operative Complesse o figure equivalenti delle Aziende sanitarie locali e/o Aziende ospedaliere e/o Aziende ospedaliero-universitarie e/o Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, in ambito pubblico o privato che abbiano, per almeno un anno continuativo o di strutture residenziali sanitarie e/o assistenziali, ricoperto uno degli incarichi di cui ai precedenti punti a), b) e c);
 - e) l’adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, caratterizzata da autonomia gestionale e da diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie è ritenuta rilevante non solo se maturata nell’ambito degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, pubblici o privati, ma anche presso enti o istituzioni pubbliche, o loro dipartimenti o divisioni, che svolgono attività in ambito sanitario, quali, a titolo esemplificativo, il Ministero della salute, gli Assessorati/Direzioni di enti pubblici territoriali competenti in materia di sanità e di tutela della salute, le Agenzie regionali per l’ambiente, l’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di Sanità, l’Agenzia italiana del farmaco, a condizione che almeno un anno della predetta esperienza sia stata maturata in posizione funzionale apicale nell’ambito dell’organigramma aziendale; nei rimanenti casi, fermi restando i presupposti dell’autonomia gestionale e della diretta

responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, la durata minima dell'esperienza dirigenziale richiesta, sia in ambito lavorativo pubblico che privato, è pari a sette anni;

B) Per i restanti settori, il requisito dell'adeguata esperienza dirigenziale almeno settennale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, utile ai fini della positiva valutazione per l'inserimento negli elenchi degli idonei è ritenuto sussistente nei seguenti casi:

a) esperienza dirigenziale nel settore pubblico: in presenza di dichiarazioni sostitutive o di documentazione allegate alla domanda di partecipazione da cui si evinca lo svolgimento di incarichi di livello dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, a condizione che almeno un anno della predetta esperienza sia stata maturata in posizione funzionale apicale nell'ambito dell'organigramma aziendale (a titolo esemplificativo, saranno considerate rilevanti le esperienze maturate in amministrazioni pubbliche quali: Ministeri: direttore di dipartimento o titolare di uffici dirigenziali generali; Regioni: Segretario generale, Direttore generale o titolare di uffici dirigenziali generali e/o di area e/o di dipartimento; Province e Comuni: direttore generale e/o segretario generale);

b) esperienza dirigenziale nel settore privato: in presenza di documentazione e/o dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione da cui si evinca un'esperienza operativa con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie in compagini aziendali che presentino caratteristiche e/o articolazioni organizzative complesse in termini strutturali, dimensionali e di rilevanza economica, a condizione che almeno un anno della predetta esperienza sia stata maturata in posizione funzionale di vertice dell'organigramma aziendale riferita all'intera organizzazione dell'ente/azienda/struttura/istituzione ovvero ad una delle sue principali articolazioni organizzative. Nell'ambito delle società di capitale, saranno altresì considerate rilevanti le esperienze maturate nello svolgimento di incarichi di: Amministratore unico, Amministratore delegato, Presidente o consigliere di amministrazione con deleghe gestionali di società di capitali.

In generale, con riguardo alla valutazione dell'esperienza dirigenziale, l'esperienza professionale deve essere riferibile a funzioni di natura dirigenziale effettivamente esercitate a seguito del conferimento di un corrispondente incarico formale, anche a tempo determinato, a condizione che sia raggiunto il limite di durata complessiva di cinque o sette anni, in relazione al settore di appartenenza. Con riguardo agli aspetti correlati all'autonomia gestionale e alla diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie saranno considerati, ai fini della valutazione, i poteri, le responsabilità e le mansioni concretamente svolte dai candidati, l'entità delle risorse tecniche o finanziarie assegnate e direttamente gestite dal candidato e il numero di risorse umane di cui lo stesso ha diretta responsabilità.

Non sono considerate rilevanti, ai fini del giudizio di idoneità utile all'inserimento negli elenchi, le esperienze dirigenziali di carattere multi professionale le quali, analiticamente considerate, risultino maturate per un periodo inferiore a cinque anni nel campo delle strutture sanitarie, come sopra specificato, ovvero inferiore a sette anni negli altri settori, ivi compreso quello sanitario. Nel caso di

sommatoria degli anni di attività e/o di servizio per il raggiungimento dell'esperienza quinquennale o settennale l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni è computata come intera mensilità.

All'atto del conferimento dell'incarico alla luce dei criteri come sopra individuati, non sarà ritenuto sussistente il requisito di adeguata esperienza dirigenziale di cui all'articolo 3bis del d.lgs. 502/1992, nell'ipotesi di attività o funzioni di studio, docenza, ricerca, progetto e/o ispezione e, più in generale, di incarichi dirigenziali di natura professionale, anche di alta specializzazione, qualora i compiti gestionali non abbiano carattere prevalente o siano tali da non evidenziare una significativa complessità organizzativa e/o gestionale ovvero la diretta e autonoma responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie assegnate, nei termini sopra indicati; analogamente, non sono considerate rilevanti le attività finanziarie di mera partecipazione, le cariche associative, nonché le attività libero-professionali, quelle correlate all'esercizio di mandato politico o di funzioni di diretta collaborazione di organi politici e quelle di mera consulenza o collaborazione.